

**Sentenza del 20 dicembre 2017, Corte di giustizia (UE), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG*, Causa C-393/16, Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale.**

Decisione della Corte:

1) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una denominazione di origine protetta, quale «Champagne», sia impiegata come parte della denominazione con la quale è venduto un prodotto alimentare, quale «Champagner Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.*

2) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come*

*caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.*

3) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», non costituisce un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione, ai sensi di tali disposizioni.*

4) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all'origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.*

#### APPROFONDIMENTO:

**La Corte di giustizia chiarisce i criteri per l'uso legittimo di una DOP – IGP come ingrediente caratterizzante nell'etichettatura degli alimenti trasformati o composti.**

**di Vito Rubino, Università del Piemonte Orientale, [vito.rubino@uniupo.it](mailto:vito.rubino@uniupo.it)**

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La vicenda che ha dato origine al giudizio. 3. Gli orientamenti della Commissione europea del 2010 e la decisione della Corte. 4. Considerazioni sulle ricadute della pronuncia a livello nazionale.

1. La sentenza della Corte di giustizia UE del 20 dicembre 2017 sul prodotto surgelato denominato “*Champagner Sorbet*”<sup>1</sup> risolve una questione assai controversa, individuando una soluzione ragionevole alla tensione fra il fondamento “pubblicistico” della protezione delle DOP – IGP nella normativa dell'Unione europea e gli strumenti essenzialmente “privatistici” posti a tutela delle stesse, prima fra tutte la c.d. “privativa” sul nome geografico accordata dai

---

<sup>1</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017, nella causa 20 dicembre 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG*, Causa C-393/16, non ancora pubblicata in *Raccolta digitale*, segnalata in questa rassegna.

vare regolamenti che disciplinano il riconoscimento e la protezione dei toponimi dei prodotti alimentari di qualità.

Secondo la Corte di giustizia, infatti, in base al regolamento OCM Unica (già reg. CE n. 1234/07<sup>2</sup>, oggi divenuto regolamento (UE) n. 1308/13<sup>3</sup>), all'interno del quale è contenuta la norma che protegge le DOP – IGP dei prodotti vitivinicoli<sup>4</sup>, l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta solo qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.

La questione merita particolare attenzione perché, come si dirà meglio in prosieguo, sino ad oggi il “divieto di sfruttamento” contenuto nei regolamenti sulla tutela dei toponimi degli alimenti di qualità (in merito tutti conformi) è stato interpretato in vario modo: dalla esclusione in radice della possibile evidenza nell'etichetta di ingredienti caratterizzanti DOP – IGP (come nel caso che ha dato origine al rinvio pregiudiziale qui in commento) alla creazione di singole procedure “autorizzative” da parte dei Consorzi di tutela (come avvenuto in Italia con il d.lgs. 297/04<sup>5</sup>), sicché la sentenza produrrà certamente notevoli ricadute negli ordinamenti giuridici nazionali.

Le motivazioni della Corte, inoltre, contribuiscono a creare un equilibrio fra le diverse anime dei regolamenti in questione, spesso fonte di incomprensioni o estremismi interpretativi.

2. La pronuncia in commento scaturisce dal conflitto fra una società tedesca, che commercializzava un sorbetto contenente il 12% di Champagne con la denominazione di vendita «Champagne Sorbet», e il CIVC (Associazione di produttori di Champagne), che riteneva una simile pratica commerciale lesiva della privativa accordata alla denominazione geografica «Champagne» protetta dall'Unione europea e, segnatamente, uno sfruttamento della

---

<sup>2</sup> Cfr. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in *GUUE*, L 299 del 16.11.2007, p. 1 ss.

<sup>3</sup> Cfr. il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in *GUUE*, L 347 del 20.12.2013, p. 671 ss.

<sup>4</sup> Cfr. segnatamente l'articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 cit., oggi 103 reg. (UE) n. 1308/13.

stessa per aumentare le vendite del sorbetto rispetto a prodotti simili privi dell'ingrediente DOP.

Dopo una prima pronuncia favorevole alla tesi dell'Associazione (con accoglimento del ricorso per inibitoria), la Corte d'appello del Land Baviera aveva riformato la sentenza ritenendo che, al contrario, non esistesse il requisito relativo ad un "utilizzo sleale della DOP", poiché, considerata la notevole quantità dell'ingrediente impiegato, la Aldi aveva un legittimo interesse all'utilizzo della denominazione «*Champagner Sorbet*», ritenuta non ingannevole.

La sentenza è stata quindi impugnata con ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof che ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di giustizia indicazioni sul significato del termine "sfruttare" nel contesto dei regolamenti sulle DOP – IGP dell'Unione europea.

3. La questione controversa era già stata affrontata dalla Commissione europea con la «*Comunicazione della Commissione- Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)*» del 2010<sup>6</sup>, dalle cui premesse non era difficile intuire la "ratio" che avrebbe dovuto ispirare la lettura delle norme in questione.

Nel documento, infatti, si legge che «(...) se l'incorporazione in un prodotto alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP può naturalmente costituire uno sbocco importante per questi prodotti di qualità, occorre tuttavia assicurarsi che nell'etichettatura di un prodotto alimentare ogni riferimento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e non induca in errore il consumatore»<sup>7</sup>.

In sostanza le finalità della disciplina UE in materia (essenzialmente riconducibili all'aumento del reddito delle popolazioni rurali nel quadro dello sviluppo rurale e la tutela della buona fede dei consumatori) possono trovare felice sintesi nel riconoscimento del diritto dei produttori di alimenti elaborati o trasformati di fare libero uso, anche in forma caratterizzante<sup>8</sup>, degli ingredienti DOP – IGP, purché ciò corrisponda ad un reale miglioramento "qualitativo"

---

<sup>6</sup> Cfr. il doc. citato, 2010/ C 341/03, pubblicato in *GUUE*, C 341, del 16 dicembre 2010, p. 3 ss.

<sup>7</sup> Cfr. il punto 1.1 del documento, p. 3.

<sup>8</sup> L'utilizzo "caratterizzante" di un ingrediente si ha quando l'etichetta, presentazione o pubblicità di un alimento lo evidenzia come pregio specifico del prodotto, andando oltre la sua mera indicazione nell'elenco degli ingredienti. La disciplina degli ingredienti caratterizzanti è oggi contenuta nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente le informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in *GUUE*, L 304, del 22 novembre 2011, p. 18 ss., spec. art. 22 e all. VIII. Sul punto si veda V. PULLINI, *Informazioni obbligatorie*, in AA. VV. *Le informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento (UE) n. 1169/2011*, a cura di V. RUBINO, Ariccia, Arcne, 2015, spec. p. 95- 102.

della ricetta, tale da giustificare la visibilità che inevitabilmente l'ingrediente a denominazione protetta conferisce al prodotto finale.

In questo senso il documento della Commissione suggerisce alcuni criteri quali-quantitativi importanti (e.g. la presenza in misura "significativa" dell'ingrediente DOP nella formula, l'assenza di altri ingredienti generici "antagonisti" della DOP, la misurazione di effetti oggettivi di aumento della qualità del prodotto finito etc.), il cui rispetto dovrebbe garantire l'uso leale del riferimento al toponimo protetto nell'etichetta del prodotto trasformato.

Nella stessa direzione si è espressa la Corte di giustizia con la sentenza qui in commento, ritenendo che «l'utilizzo di una DOP, come parte della denominazione di un prodotto alimentare in vendita non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui, quindi, le DOP sono protette in ogni circostanza ai sensi dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n.1234/2007 e dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento 1308/13. Spetta, di conseguenza, ai giudici nazionali valutare, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una DOP. Al tal fine, il fatto che la denominazione controversa di cui al procedimento principale corrisponda alla prassi del pubblico di riferimento per designare il prodotto alimentare in questione non può rappresentare un elemento da prendere in considerazione. (...) A tal proposito si deve ritenere che l'utilizzo di una DOP come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, sia volto a sfruttare indebitamente la notorietà di tale DOP, qualora tale ingrediente non conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale. Quanto al dover decidere se l'ingrediente in questione conferisca al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale, la quantità di tale ingrediente nella sua composizione del suddetto alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente. La sua valutazione dipende dai prodotti interessati e deve essere accompagnata da una valutazione qualitativa. A tal proposito (...) non si tratta di riscontrare in tale prodotto alimentare le caratteristiche essenziali dell'ingrediente che beneficia della DOP, bensì di verificare se tale alimento abbia una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente. Tale caratteristica è costituita spesso dall'aroma e dal gusto che l'ingrediente apporta. Quando la denominazione del prodotto alimentare indica (...) che quest'ultimo contiene un ingrediente che beneficia di una DOP, che si presume indichi il gusto di tale alimento, il gusto conferito da tale ingrediente deve costituire la caratteristica essenziale dell'alimento suddetto. Se il gusto del prodotto alimentare è determinato in maggior misura

dagli altri ingredienti in esso contenuti, l'utilizzo di una tale denominazione trae indebito vantaggio dalla notorietà della DOP in questione. Pertanto, per valutare se lo Champagne contenuto nel prodotto di cui al procedimento principale conferisca a quest'ultimo una caratteristica essenziale, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo, se tale prodotto abbia un gusto conferito principalmente dalla presenza di champagne nella sua composizione»<sup>9</sup>.

La sentenza chiarisce, dunque, che l'esaltazione in etichetta della presenza di una DOP – IGP è, in linea di principio, possibile, perché il rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza commerciale trasforma questa pratica di fatto in una “valorizzazione” anche della denominazione protetta (e dei prodotti di qualità che contraddistingue, il cui impiego è destinato ad aumentare grazie a questo nuovo spazio di mercato) e non costituisce uno “sfruttamento” sul piano economico.

4. Così riassunti i termini della questione, pare opportuno analizzare le ricadute che questa sentenza può determinare a livello nazionale.

La pronuncia si colloca nel “mezzo” fra la posizione di chi vorrebbe impedire ogni forma di utilizzo dei toponimi dei prodotti di qualità per usi commerciali privati diversi dalla identificazione dei soli prodotti a DOP – IGP, e chi, al contrario, legge la normativa in oggetto in chiave più liberistica e dinamica, cogliendo le potenzialità di un impiego “industriale” dei prodotti tipici come ingredienti caratterizzanti.

In Italia la materia è stata regolata attraverso una singolare costruzione giuridica nel 2004.

Il Governo, sfruttando una delega generale a munire di sanzioni i regolamenti dell'Unione europea al fine di garantirne il rispetto, ha stabilito sanzioni amministrative per gli operatori che facciano uso delle denominazioni ed indicazioni geografiche protette dall'Unione europea per prodotti diversi da quelli contemplati dal disciplinare di produzione, salvo creare una esimente speciale per chi abbia ottenuto una autorizzazione ad hoc dal Consorzio di tutela (o, in mancanza, direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

La disciplina, contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 297 del 19 novembre 2004<sup>10</sup>, echeggia chiaramente la dinamica della concessione dell'uso del marchio nel settore privato ed

---

<sup>9</sup> Cfr. punti 46, 47, 50-52 delle motivazioni.

<sup>10</sup> Cfr. l'articolo 1 del decreto legislativo 297 del 19 novembre 2004, a norma del quale «chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta (...) è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate: c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che

è stata oggetto di numerose vicende giudiziarie<sup>11</sup>, culminate da ultimo nella conferma della conformità della norma in oggetto al diritto dell'Unione europea proprio in forza del generale divieto di "sfruttamento" dei nomi geografici protetti, ossia di illecito arricchimento di operatori economici estranei alla filiera delle DOP – IGP attraverso l'utilizzo di questi prodotti come ingredienti caratterizzanti nell'etichettatura di alimenti composti<sup>12</sup>.

Orbene, alla luce dell'impostazione data alla materia dalla Corte ad una simile conclusione è possibile pervenire solo attraverso un percorso logico-argomentativo totalmente differente, che muova non dall'assunto della esistenza di una generale "privativa" nei confronti dei toponimi registrati, ma che, riconoscendo il diritto al loro utilizzo e sfruttamento commerciale anche da parte di soggetti "terzi" rispetto alla filiera produttiva delle DOP – IGP, individui nelle c.d. "autorizzazioni consortili" nient'altro che la conferma della sussistenza delle condizioni di lealtà commerciale a tutela della concorrenza e dei consumatori.

Se, infatti, la condizione posta dalla Corte per l'impiego lecito delle denominazioni geografiche protette come ingredienti caratterizzanti è il carattere qualitativamente determinate della loro funzione nella formula dei prodotti elaborati o composti, la "ratio" di una restrizione quale quella contenuta nella nostra normativa di riferimento non può che reggersi sulla necessità di assicurare un controllo preventivo della sussistenza di siffatta condizione, onde evitare la diffusione incontrollata sul mercato di prodotti che vantano caratteristiche qualitative legate alle DOP – IGP in realtà inconsistenti.

La disposizione andrebbe quindi quantomeno riformulata, a partire dalla eliminazione dell'approccio negativo (riscontrabile nell'esordio dell'articolo 1 lettera c) del dlgs 297/04, a mente del quale chi commercializza «prodotti composti, elaborati o trasformati che recano

---

recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: 1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro (...).

<sup>11</sup> Su questo aspetto, per citazioni giurisprudenziali e di dottrina sia consentito rinviare al mio articolo La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, IV, spec. p. 11-16, on line sul sito [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it).

<sup>12</sup> Si veda, da ultimo, Corte d'appello di Genova, sentenza 287/2018, *B. srl + 1 c. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali*, non ancora pubblicata.

nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila»), per affermare in linea generale la piena legittimità della pratica industriale in questione, salvo colpire chi ne faccia abuso citando a sproposito la presenza di DOP – IGP quale vanteria di caratteristiche superiori in realtà inesistenti (perché il prodotto tipico è presente in misura esigua o sopraffatto dalla presenza di ingredienti antagonisti etc.).

V'è, poi, da domandarsi, più in generale, se, in considerazione della sempre più pressante richiesta di semplificazione amministrativa e di alleggerimento di costi e procedure, l'obbligo di un controllo preventivo di questo tipo (anziché una mera "facoltà" rimessa alla valutazione delle imprese, che, altrimenti, potrebbero assumere in proprio la relativa responsabilità della commercializzazione del prodotto sul mercato ed i relativi rischi) sia davvero indispensabile.

Ai fini della tutela del consumatore e della concorrenza, infatti, non può essere revocato in dubbio il fatto che il settore alimentare sia già presidiato- anche in forza di norme dell'Unione europea- da numerosissime Autorità preposte alla vigilanza del mercato ed alla tutela della lealtà commerciale. Sicché, anche grazie al chiarimento offerto da questa sentenza della Corte, la restrizione in oggetto appare oggettivamente sproporzionata rispetto all'obiettivo cui l'intera disciplina si ispira: favorire lo sviluppo rurale attraverso l'aumento dei redditi portato da un impiego sempre più ampio delle DOP – IGP sul mercato (anche come ingredienti di altri alimenti) tutelando al contempo la buona fede consumeristica.

Nell'ambito dei lavori di riforma del decreto legislativo 297/04 da poco avviati sarebbe opportuno dedicare la dovuta attenzione a questo aspetto di estrema importanza economica per un paese, come l'Italia, che vanta attualmente più di 295 toponimi registrati come Denominazioni di origine o Indicazioni Geografiche ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Vito Rubino, ricercatore in diritto dell'Unione europea, Università del Piemonte Orientale, codice ORCID 0000-0001-8143-7797.

Abstract: il commento analizza la recente sentenza 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Sud Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando l'articolo 103 paragrafo 2 lett. b) del



regolamento OCM Unica n. 1308/13 sulla protezione delle denominazioni geografiche dei vini, ha chiarito che la loro inclusione nell'etichettatura di un prodotto alimentare elaborato o composto come "ingredienti caratterizzanti" non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui le DOP sono protette in ogni circostanza, ma può rientrare nell'ambito delle pratiche commerciali corrette laddove l'ingrediente effettivamente impiegato conferisca al prodotto alimentare elaborato o composto una caratteristica essenziale. In forza di ciò la nota formula alcune considerazioni circa la compatibilità della disciplina nazionale in materia (cfr. d.lgs. 297/04, art. 1) per segnalarne la potenziale conflittualità con le conclusioni della Corte o, quantomeno, la mancanza di proporzionalità fra la disposizione e gli obiettivi perseguiti, in danno delle stesse DOP – IGP che si vorrebbero tutelare.